

Roma, 27 agosto 2021
Prot. n. 210827/AF/rnf

Spett.le Elios Divisione Itinerare

...marco.canziani@elior.it

mauro.natali@elior.it

Oggetto: Vostra comunicazione del 26 agosto 2021 “nuovi turni in flessibilità”.

—
In riferimento alla Vostra comunicazione in oggetto, per quanto concerne l'indennità prevista al punto 4.1 dell'art. 83 del vigente CCNL, ci corre l'obbligo riportare il testo integrale del punto in questione ***“Per le ulteriori flessibilità dell'orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per i servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata, nei casi e con le modalità definite tra le parti a livello aziendale.*”**

Come si può evincere, tale indennità può essere concordata tra le Parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell'art. 27 (Orario di Lavoro) del CCNL di seguito riportato ***“La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino a 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno interessanti una sola coppia di treni previo accordo aziendale in fase di definizione turni”***

Quanto ampiamente illustrato sancisce inequivocabilmente che il CCNL demanda alle Parti la possibilità che tale flessibilità possa essere concordata a livello aziendale, e non imposta con atto unilaterale da una delle Parti.

Vista la gravità della palese violazione contrattuale, con la presente intimiamo l'immediata revoca di tale disposizione, e nel contempo, com'è nostra consuetudine, ci rendiamo disponibili ad effettuare un incontro di merito.

In attesa di Vostro urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali